

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

O.N.L.U.S.

“CENTRO KADES”

CAPO I

(Costituzione - scopo - mezzi - principi)

ART. 1

(Costituzione).

È costituita una Associazione O.N.L.U.S. con la denominazione "CENTRO KADES" con sede in Melazzo (AL), Loc. Basso Erro 41.

Accanto alla suddetta denominazione comparirà la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo "O.N.L.U.S.".

ART. 2

(Principi fondamentali)

L'Associazione presta i suoi servizi in maniera apolitica, con l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e senza alcun fine di lucro sul territorio della Regione Piemonte e persegue i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana ed in particolare gli Articoli 2 e 4.

ART. 3

(Scopo)

Lo scopo dell'Associazione è quello di assistere tossicodipendenti, alcolisti o/e persone con problematiche simili, offrendo loro una concreta risposta ai problemi di ordine esistenziale ricostruendone la persona nei suoi aspetti: spirituale, mentale e fisico .

ART. 4

(Raggiungimento dello scopo)

Per il Raggiungimento dello scopo statutario L'Associazione opera attraverso:

- a) Centri o Comunità Terapeutiche nelle quali gli utenti seguono un programma riabilitativo e di reinserimento sociale. Fanno parte del programma riabilitativo: attività lavorative a scopo terapeutico (artigianato, officina meccanica, carrozzeria, zootecnia, agricoltura, litografia, serigrafia, pelletteria, etc.), attività didattiche, terapia individuale e di gruppo, attività sportive, incontri guidati di carattere culturale e spirituali, sia fuori, sia all'interno della Comunità Terapeutica, etc.;
- b) attività mirate alla prevenzione dall'uso illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope (conferenze e pubblici dibattiti in scuole, circoli e simili, stampa e divulgazione libri, riviste, giornali e letteratura specializzata, proiezione di filmati, produzione di materiale audio e video, esperienze, ecc.).

L'Associazione non svolge attività diverse da quelle menzionate, sia nell'articolo 3 del presente Statuto, sia in questo articolo.

ART. 5

(Durata dell'Associazione)

Considerato lo scopo, l'Associazione viene costituita a tempo indeterminato.

ART. 6

(Principi adottati)

L'Associazione, per lo svolgimento dei programmi riabilitativi e preventivi, opera conformemente ai principi adottati dall'Ente Morale "ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA" D.P.R. 1349 del 5.12.59, descritti in apposito regolamento interno.

ART. 7

(Finanziamenti e utili dell'Associazione)

L'Associazione non ha alcun fine di lucro ed opera in forza di aiuti volontari che le pervengono da parte di soci, amici e organizzazioni e/o enti interessati all'attività riabilitativa e preventiva.

L'Associazione non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

ART. 8

(Patrimonio dell'Associazione)

Il patrimonio sociale sarà costituito da eventuali beni che comunque pervengano in proprietà dell'Associazione.

ART. 9

(Intestazione degli immobili)

Tutti i beni mobili ed immobili che dalla data odierna perverranno in proprietà dell'Associazione saranno legalmente intestati all'Associazione O.N.L.U.S. "Centro Kades" e dovranno essere irrevocabilmente adibiti a uso statutario.

ART. 10

(Acquisto e vendita degli immobili)

Qualsiasi bene Immobile potrà essere acquistato, venduto, concesso in affitto, ipotecato o diversamente alienato solo con decisione presa con voto dei due terzi dei soci in Assemblea appositamente convocata a tale scopo. Il ricavato non potrà essere in alcun modo destinato a scopi ed usi diversi da quelli che animano l'Associazione.

CAPO II **(Gli organi dell'Associazione)**

ART. 11

(Gli organi dell'Associazione)

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale, costituita dai soci dell'Associazione;
- b) il Consiglio di Amministrazione, eletto tra i soci dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Generale delle Chiese delle Assemblee di Dio in Italia;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore Amministrativo con funzioni di Segretario-tesoriere dell'Associazione.

ART. 12

(Soci dell'Associazione)

Tutti i soci dovranno essere iscritti al Ruolo Generale dei Ministeri delle Assemblee di Dio in Italia e la loro ammissione sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Per i soci approvati dal Consiglio di Amministrazione è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associata .

Gli associati maggiori d'età hanno diritto al voto per l'approvazione e modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ART. 13

(Recessione da socio dell'Associazione)

Ogni socio ha diritto di recedere in qualsiasi momento dall'Associazione mediante presentazione di dimissioni scritte.

Art. 14

(Espulsione da socio dell'Associazione)

Qualsiasi socio può essere espulso su insindacabile giudizio e deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 15

(Convocazione dell'Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria viene convocata una volta all'anno entro il mese di maggio:

- a) per l'elezione delle cariche sociali;
- b) per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- c) per trattare altri argomenti posti all'ordine del giorno e che non siano riservati alla competenza dell'Assemblea straordinaria.

La non partecipazione personale dei soci a due assemblee ordinarie consecutive comporterà la decadenza da socio.

ART. 16

(Convocazione dell'Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria viene convocata, con affissione all'albo sociale 15 giorni prima dell'Assemblea stessa, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e sugli argomenti che egli stabilisce, oppure quando un quinto dei soci ne faccia domanda per uno o più determinati argomenti.

ART. 17

(Validità dell'Assemblea ordinaria)

La convocazione dell'Assemblea ordinaria è fatta dal Presidente, con le modalità di cui all'art. 16, almeno quindici giorni prima della data fissata, a tutti i soci, con l'indicazione del giorno, ora e luogo di prima e seconda convocazione e dell'ordine del giorno.

Per la validità dell'Assemblea occorre che in prima convocazione siano presenti o rappresentati metà più uno dei soci; in seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Ogni socio può intervenire personalmente all'Assemblea o farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.

Nessun socio può rappresentare più di un socio.

ART. 18

(Votazioni nell'Assemblea)

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano. Per la nomina delle cariche sociali e tutte le volte che ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci, la votazione è fatta a scheda segreta.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Si ritengono approvate le proposte che hanno ottenuto il voto favorevole della metà più uno dei soci presenti o rappresentati; la parità nella votazione palese dà la prevalenza al voto del Presidente; nella votazione segreta a parità comporta la reiezione della proposta.

ART. 19

(Organo reggente dell'Associazione)

L'Associazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da:

- a) Presidente;
- b) Vice-Presidente;
- c) Direttore Amministrativo con funzioni di Segretario-tesoriere;
- d) due Consiglieri ordinari.

Tutti essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Nessuno di essi ha diritto a compenso, per la carica specifica ricoperta, salvo il rimborso delle spese vive.

CAPO III

(Funzioni del Consiglio di Amministrazione)

ART. 20

(Funzioni del Consiglio di Amministrazione)

- a) **Presidente:-** Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi ed ha la firma sociale; presiede l'Assemblea e le sedute del Consiglio di Amministrazione, cura che siano state eseguite le deliberazioni ed osservate le norme dello Statuto.
- a) **Vice-Presidente:-** In caso di assenza o di legittimo impedimento del Presidente, il Vice-presidente lo sostituisce con gli stessi poteri. Normalmente lo stesso coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle sue mansioni ed assume quegli incarichi che gli vengono affidati dal Consiglio di Amministrazione.
- b) **Direttore Amministrativo con funzioni di Segretario-tesoriere:-** si occupa della stesura dei verbali di tutte le riunioni ed assemblee.

Dovrà tenere nota in maniera dettagliata di tutte le entrate ed uscite dell'Associazione.

Sarà responsabile di tutti gli atti e documenti dell'Associazione.

Ad ogni Assemblea o riunione del Consiglio di Amministrazione dovrà presentare un rapporto.

Annualmente presenterà all'Assemblea un bilancio generale documentato.

ART. 21

(Firma sociale)

La firma sociale compete al Presidente o al Vice-presidente in assenza del primo, o ad altri espressamente delegati tramite delibera del Consiglio di Amministrazione. Questi potranno validamente impegnare l'Associazione per tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Occorre una deliberazione specifica del Consiglio di Amministrazione per gli atti di straordinaria amministrazione, comprendendo tra questi: acquisto e vendita di beni mobili, mutui e finanziamenti, atti di assenso e formalità presso la conservatoria dei Registri immobiliari, contratti di affitto e locazione, rilascio di pagherò e accettazione di cambiali tratte.

ART. 22

(Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere approvate per maggioranza.

ART. 23

(Redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione)

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal Direttore Amministrativo e sono firmati dallo stesso, nella sua funzione di Segretario-tesoriere e dal Presidente dell'Associazione.

ART. 24

(Riunioni del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sessione ordinaria quattro volte l'anno e in sessione straordinaria tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario o su richiesta motivata di almeno tre dei componenti il Consiglio stesso.

ART. 25

(Sostituzione di componente il Consiglio di Amministrazione)

Quando venisse a mancare un componente il Consiglio di Amministrazione lo stesso provvederà alla sostituzione con propria deliberazione; il nuovo consigliere verrà a scadere con il Consiglio; la non partecipazione, senza giustificato motivo, a due sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione comporterà la decadenza della carica.

CAPO IV

(Esercizio sociale e controllo)

ART. 26

(Esercizio sociale)

L'esercizio sociale si chiude con il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, entro il mese di maggio dovrà essere compilato il bilancio sulla scorta dello stato patrimoniale e del conto entrate e uscite di gestione e il bilancio di previsione.

CAPO V

(Disposizioni finali)

ART. 27

(Scioglimento dell'Associazione)

In caso di scioglimento dell'Associazione (art. 21 C.C.), a qualsiasi motivo dovuto, il patrimonio dovrà essere devoluto all'Ente Morale "ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA" DPR n.1349 del 5.12.59 o agli Istituti Autonomi delle "Assemblee di Dio In Italia" Enti Morali ai sensi della Legge 22.12.1988 n.517, Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociali o a fine di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 28

(Riconoscimento giuridico)

Il primo Consiglio di Amministrazione provvederà, nel più breve tempo possibile, all'espletamento di tutti gli atti inerenti al riconoscimento giuridico regionale presso la Regione Piemonte ai sensi del D.P.R. 24.7.77 n. 61

ART. 29
(Emendamenti)

Eventuali emendamenti al presente statuto dovranno essere Approvati dai soci in
Assemblea straordinaria appositamente convocata, con una maggioranza di due terzi
di tutti gli associati.

ART. 30
(Regolamento interno)

Con apposito regolamento interno verranno stabilite le norme di applicazione del
presente Statuto.

ART. 31
(Norme di riferimento)

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si osservano le disposizioni
legislative e regolamentari dell'ordinamento giuridico italiano.

=====

Fine

